

fessore ordinario, con le relative conseguenze: approvazione da parte del Vescovo competente, ecc. Molte delle osservazioni fatte chiedono che si tenga maggior conto del Decreto « *Dum canonicarum legum* » dove tale figura è conservata.

Il quarto Consultore: Il senso dato alla figura del confessore ordinario è quello di facilitare la possibilità di una confessione frequente, senza togliere peraltro la libertà dei religiosi e delle religiose.

Mons. Segretario: Bisogna tener conto che ad una linea di forse troppa libertà in questa materia — così importante per la vita spirituale e religiosa — è seguito il fatto di un certo sbandamento: lo rivelano molte Conferenze Episcopali.

Il quinto Consultore: Quello che importa è che le singole religiose siano coscienti dell'obbligo della confessione frequente e che le Superiori facilitino l'adempimento di questo dovere.

Il primo Consultore: È difficile trovare sacerdoti disponibili ad andare regolarmente a confessare le religiose. Conviene insistere sull'obbligo dei Superiori di cercare che vi siano dei confessori, ma senza parlare di « confessori ordinari ».

Il quarto Consultore dubita che non si debbano prendere in maggiore considerazione le norme del « *Dum canonicarum legum* », così recenti.

Il terzo Consultore concorda con il precedente, e ricorda che dette norme sono già molto ampie. La figura del confessore ordinario è proprio un servizio che si fa agli Istituti, una garanzia di sacerdoti idonei da mettere a disposizione degli Istituti stessi.

Il settimo Consultore ricorda che l'obbligo di provvedere a che vi siano i confessori ordinari è anche dell'Ordinario del luogo. La distinzione poi che andrebbe fatta tra Istituti clericali e quelli laicali non sarebbe una discriminazione, giacché nei primi è più facile disporre di confessori, nel secondo caso no: e ciò riguarda, tra l'altro, tutti gli Istituti femminili.

Il sesto Consultore: Grosso modo l'impostazione del § 2 è buona. Per le comunità numerose e per le monache si richieda però il confessore ordinario; per le altre non sarebbe opportuno. In questo § si dovrebbe però dire « *frequenter* » e non soltanto « *regulariter* ».

Il decimo Consultore: In questo campo la situazione delle suore è molto differente da quella degli uomini, che hanno sempre la possibilità di avere un confessore accanto a loro.

L'undicesimo Consultore è favorevole alla massima libertà in que-

sta materia. Ma si dovrà assicurare alle ammalate, anziane ecc. che possano avere il confessore.

Il nono Consultore: Per confessare le suore — tutte — ci deve essere un confessore approvato dal Vescovo, che vada alle case religiose. Il grande pericolo di oggi è che non si trovano confessori e le religiose finiscono per non confessarsi. Ne consegue un danno enorme alla vita religiosa.

Il quinto Consultore: Dire « *ordinarie* » invece di « *ordinarii* ». Tener conto inoltre delle attuali situazioni in materia: è difficile trovare sacerdoti che confessino. Insistere sull'obbligo dei Superiori ed anche del Vescovo di assicurare il confessore alle religiose che non possono uscire di casa, ammalate, anziane, ecc.

Mons. Segretario fa notare che, da quanto sopra esposto: 1) la maggior parte dei Consultori è favorevole a mantenere il nome, o almeno la sostanza del confessore ordinario; 2) si dovrà sottolineare l'obbligo dei Vescovi di procurare che, soprattutto per gli Istituti laicali, vi siano dei confessori idonei; 3) è obbligo dei Superiori curare che tutti possano confessarsi frequentemente; soprattutto nelle comunità numerose e nei monasteri venga sempre nominato un confessore ordinario, consulto Ordinario loci; 4) introdurre invece la distinzione tra quelle religiose che possono uscire e quelle che non lo possono sembrerebbe avvalorare l'idea che si debba necessariamente uscire di casa per confessarsi: e ciò non è lo spirito della legge.

Si passa all'esame concreto dei singoli §§.

§ 1. Mons. Segretario: Si può conservare la frase « *salva tamen Istituti disciplina* », perché essa non è contro la libertà, ma riguarda il modo di esercitarla.

Il sesto Consultore concorda con Mons. Segretario. Propone inoltre di dire: « *... vetito ut eos quoquo modo inducant ad conscientiae manifestationem sibi peragendam* ».

Il primo Consultore: Si potrebbero concordare le ultime due righe del § 1 con il § 4, sopprimendo nel § 4 la frase troppo forte « *salva conscientiae libertate* ». (Concordano Mons. Segretario e altri).

Il Relatore: Forse è meglio togliere del tutto dal § 1 la frase « *Districte autem vetantur ... peragendam* ».

Il settimo Consultore: Bisognerebbe incoraggiare l'apertura di coscienza ai Superiori, senza togliere la libertà, in modo da favorire la fiducia e confidenza con i Superiori. Oggi ciò sarebbe molto utile, soprattutto per i giovani.